



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE

“Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità”

I consiglieri regionali

F.to Pietro Molinaro – F.to Antonio Lo Schiavo

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Katya Gentile

F.to Filippo Mancuso

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Pietro Raso

F.to Pasqualina Straface

Reggio Calabria, 29 luglio 2024

Proposta di legge regionale recante
“Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità”

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

Il progetto di legge per il “Riconoscimento e la disciplina delle cooperative di comunità”, si inserisce nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale indicate nell’art. 55 dello statuto regionale laddove si sottolinea l'obiettivo della Regione di promuovere e favorire la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, evidenziando implicitamente il ruolo attivo dei cittadini, su ciò che possono fare e l’importanza del loro reale coinvolgimento nel contesto sociale di riferimento.

Inoltre, occorre tener conto che nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea il 3 novembre 2022, è già previsto il sostegno alle attività delle cooperative di comunità. Tale sostegno è espressamente compreso nell’ambito dell’azione 4.h.2, denominata “Promuovere l’innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l’imprenditorialità sociale”. Ciò rende necessario disporre di una normativa regionale che definisca i requisiti delle cooperative di comunità ed il relativo Registro regionale.

In una società sempre più frammentata e in un orizzonte — tanto personale quanto professionale — sempre più incerto, i cittadini hanno riscoperto il valore dell’impegno e della partecipazione, la passione di essere protagonisti del cambiamento, riappropriandosi di beni che sono patrimonio comune. In questo cammino le Cooperative di Comunità svolgono un ruolo fondamentale, offrendosi come strumento per realizzare investimenti e garantire servizi di prossimità.

Le prime cooperative di comunità che - nella pratica (ancor prima che nella declinazione di una norma) - assumono l'accezione "di comunità" nascono in Italia già tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso e riguardano soprattutto le aree fragili, come i territori di montagna e le aree interne e poi – più avanti nel tempo - le periferie di alcune città.

L'ispirazione originale è il protagonismo dei cittadini che - nei luoghi dove minori sono i servizi alla persona e le occasioni occupazionali e, conseguentemente, alto il rischio dello spopolamento - diventa lo strumento per dare risposte alla collettività e "immaginare" soluzioni ai bisogni comuni, affiancandosi all'intervento pubblico.

Le cooperative di comunità hanno come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una specifica comunità alla quale i soci appartengono o che eleggono come propria attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della collettività.

Esse sono dunque uno strumento mediante il quale le persone, le imprese, le associazioni e gli enti locali rispondono ai propri bisogni o fanno crescere idee e progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e della comunità nel suo complesso, fruendo delle agevolazioni fiscali previste per tali attività.

Le cooperative di comunità rispondono alle esigenze della collettività che possono essere varie e molto diverse tra loro e per questo motivo possono essere multisettoriali e prevedere una pluralità di scambi mutualistici nei settori del Turismo e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, assistenza sociale, produzione di energia ed efficientamento energetico Servizi (supporto, mobilità, trasporti, ecc.), Tutela e manutenzione del paesaggio e valorizzazione delle produzioni locali.

Realizzare una Cooperativa di Comunità contribuisce a creare un coordinamento stabile delle diverse possibili attività della cittadinanza solidale, può creare nel tempo nuovi posti di lavoro, rafforza o reintroduce servizi alla comunità oggi non più sostenibili (soprattutto nei piccoli comuni) valorizza il ruolo dell'associazionismo, la creatività delle donne e dei giovani e l'esperienza delle persone anziane, in sostanza crea una intrapresa sociale di comunità.

Il capitale relazionale di una comunità, infine, diviene il contesto ideale dove sprigionare il capitale territoriale, valorizzando il capitale naturale, culturale e cognitivo, l'energia sociale della popolazione locale e dei potenziali residenti, i legami di fiducia e di rispetto degli altri, il sapere fare locale. Mantenere viva, attiva, coesa e solidale la comunità locale e mettere a valore le energie da essa costantemente prodotte, rappresentano il fine ultimo, il senso, di questa proposta di legge.

GLI AMBITI TERRITORIALI DEI PICCOLI COMUNI

La nascita di una Cooperativa di Comunità trae forza dalla volontà di migliorare la qualità della vita e in alcuni casi di reagire al declino. Valorizzare il proprio patrimonio e trasformarlo in occasione di sviluppo economico e di occupazione, far rivivere i servizi essenziali, rompere l'isolamento e dare una prospettiva alla comunità.

In Calabria ci sono 327 comuni con meno di 5.000 abitanti (pari all'80,94% del totale), nei quali vivono complessivamente oltre 615.569 persone (il 33,8% della popolazione).

I piccoli centri, in generale condizionati da scarsi collegamenti con le reti infrastrutturali e con difficoltà di accesso, rappresentano una parte importante della nostra regione, una fetta importante della popolazione.

Nelle aree interne poi, i vincoli di bilancio mettono a rischio i servizi essenziali e, unitamente alla totale assenza di investimenti privati per mancanza di remuneratività, è sempre più realistico uno sgretolamento sociale, con un peggioramento delle condizioni di vita e conseguente spopolamento di intere aree del territorio nazionale.

In Calabria già esistono forme embrionali di cooperative di comunità che necessitano di essere sostenute, per come è emerso anche nell'ambito del progetto della Rete delle Comunità Ospitali di Calabria, che ha coinvolto i comuni di Melissa (KR), Gizzeria (CZ), Serrastretta (CZ), Casali del Manco (CS), Laino Castello (CS), San Lorenzo Bellizzi (CS) Canna (CS), Roseto Capo Spulico (CS), sostenuto dalla Regione Calabria ed attuato con il supporto dell'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia.

Per queste motivazioni, appare necessario introdurre nella regione Calabria una legge che definisca e promuova le cooperative di comunità, e la presente proposta di legge di valorizzazione delle cooperative di comunità si propone di essere uno strumento utile a rigenerare i territori e a favorire la partecipazione delle persone nella costruzione del futuro della propria comunità.

Proposta di legge regionale recante
“Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto si limita ad orientare l'agire dei soggetti pubblici e privati per favorire la creazione delle cooperative di comunità e il riconoscimento di queste ultime.

Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di legge regionale ***“Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità”***

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale delle disposizioni di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Oneri finanziari — elementi e criteri	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'art. 1 indica le finalità della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
2	L'art. 2 indica le caratteristiche che devono avere le cooperative di comunità, scambio mutualistico e categorie di soci e le comunità di riferimento. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
3	L'art. 3 indica l'istituzione di un Registro Regionale che non compora oneri a carico del bilancio regionale, in quanto all'adempimento disposto dalla norma si fa fronte con le risorse umane già previste dall'ordinamento regionale.	//	//	/

4	L'art. 4 disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle pubbliche. E' una norma di tipo ordinamentale e procedurale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	<i>l/</i>	<i>//</i>	<i>//</i>
5	L'art.5 prevede la riserva in favore delle cooperative di comunità iscritte nel registro regionale delle misure di sostegno della programmazione regionale e l'obbligo di adeguamento temporale di quelle già esistenti. Si tratta di norma a carattere procedurale che non comporta oneri a carico del bilancio	<i>//</i>	<i>//</i>	<i>/</i> <i>/</i>
6	L'art. 6 sancisce la neutralità finanziaria della presente norma	<i>//</i>	<i>fl</i>	<i>/</i> <i>/</i>

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

**Proposta di legge regionale recante
“Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità”**

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione italiana e della normativa statale di settore, ed in attuazione degli articoli 2 e 55 dello Statuto, al fine di promuovere e valorizzare il protagonismo dei cittadini e la coprogettazione dello sviluppo locale tra cittadini e “amministrazioni pubbliche”, riconosce il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità" quale strumento di sviluppo dell'economia civile, per l'utilizzo ottimale delle risorse territoriali, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità calabresi a rischio di impoverimento sociale e spopolamento.
2. Il perseguimento delle finalità della cooperativa di comunità avviene promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, dei quali valorizzare le competenze, rafforzare la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorare la qualità sociale ed economica della vita, attraverso la produzione di beni o servizi, la gestione di beni comuni e servizi di pubblica utilità rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza.

Art. 2

Definizione

1. La qualificazione di cooperativa di comunità e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 3 è riservata dalla Regione Calabria alle cooperative che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) essere società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile, che nel perseguire gli scopi mutualistici definiti ai sensi della normativa statale di settore, nello statuto sociale prevedano:
 - a.1 la volontà di assumere la qualificazione di “cooperativa di comunità” ai sensi della presente legge regionale e l'ambito territoriale di operatività;
 - a.2 la volontà di perseguire, oltre allo scopo mutualistico tipico, anche una o più delle seguenti finalità:
 - I. contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale;

- II. soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una “comunità locale di riferimento”;
- III. rafforzare il tessuto sociale ed economico della “comunità locale di riferimento” con l’accrescimento delle occasioni di lavoro, delle nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono.

a.3 l’oggetto sociale che comprenda lo svolgimento di una o più delle seguenti attività tipiche delle cooperative di comunità:

- I. la valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
- II. la gestione dei servizi sociali, mediante autorizzazione o accreditamento
- III. la cura e la valorizzazione dell’ecosistema comunitario;
- IV. la difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
- V. la formazione e la valorizzazione delle risorse umane;
- VI. la produzione e gestione e vendita di servizi finalizzati all’utilizzo dei beni comuni-da parte degli appartenenti alla comunità;
- VII. la promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
- VIII. la promozione e lo sviluppo di attività produttive ed economiche;
- IX. la promozione di nuova occupazione.
- X. la realizzazione di attività culturali e ricreative con finalità di promozione della comunità;
- XI. il recupero e la gestione di beni ambientali per una migliore fruizione dell’ecosistema comunitario;
- XII. la riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- XIII. la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio, anche ai fini turistici;
- XIV. l’erogazione di servizi di prossimità promuovendo, in particolare, l’integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili;
- XV. il mantenimento o il ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini;
- XVI. l’autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico;
- XVII. la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali;
- XVIII. le altre attività che consentono di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni della “comunità locale di riferimento”.

a.4 la determinazione della “comunità locale di riferimento” ed il relativo “specifico territorio” ai sensi della presente legge;

a.5 che la sede sociale sia ubicata all’interno dello “specifico territorio” della “comunità locale di riferimento”;

a.6 adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti non soci, appartenenti alla “comunità locale di riferimento” interessati alle attività della cooperativa;

a.7 la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti non soci appartenenti alla “*comunità locale di riferimento*” interessati alle attività della cooperativa, nel rispetto dell’articolo 2542 del codice civile il quale impone che la maggioranza degli amministratori delle cooperative sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

b) avere una compagine sociale costituita per almeno l’80% da soggetti che appartengono alla “*comunità locale di riferimento*”, definita al successivo comma 2;

c) avere un numero di soci persone fisiche, che sia non inferiore allo 0,3 per cento rispetto al totale della popolazione residente nello “*specifico territorio*” risultante dall’ultimo censimento ufficiale.

Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto del limite esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal registro di cui all’articolo 3 della presente legge.

d) dimostrare e documentare, anche nel bilancio d’esercizio, l’effettivo rispetto e le modalità di applicazione delle previsioni statutarie;

2. La “*comunità locale di riferimento*” delle cooperative di comunità è costituita dalla comunità di persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, imprese, professionisti, enti del terzo settore, associazioni, enti ed organizzazioni che sono residenti, o hanno sede, o esercitano le proprie attività in maniera non occasionale, o fruiscono dei servizi in uno “*specifico territorio*” individuato in uno dei seguenti ambiti compresi nel territorio della regione Calabria:

a) nelle aree montane, nelle aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale;

b) in particolari contesti quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali;

c) in particolari contesti sia urbani che rurali interessati da fenomeni di transizione economica, sociale e ambientale in cui è possibile cogliere opportunità inesprese e apportare un contenuto di innovazione capace di dare risposta a bisogni comunitari relativi alla qualità della vita, non ancora o non pienamente soddisfatti.

3. Lo “*specifico territorio*” della “*comunità locale di riferimento*” può comprendere un intero territorio comunale o una parte di esso, o avere natura intercomunale, all’interno del territorio della regione Calabria.

Art. 3

Registro regionale

1. E' istituito presso il Dipartimento della Regione Calabria a cui sono assegnate le funzioni in materia di cooperazione, il Registro regionale delle cooperative di comunità a cui possono chiedere di essere iscritte le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. L'iscrizione ha validità biennale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione, le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.

Art. 4

Modalità di raccordo con gli enti pubblici e cause di esclusione

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Calabria:
 - a) può disciplinare le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni, convocando apposite conferenze di servizi.
 - b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
 - c) su richiesta della cooperativa di comunità interessata, individua d'intesa con le amministrazioni comunali di riferimento, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori o servizi;
 - d) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate di pertinenza regionale per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.
2. Non possono avere rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado;
 - a) sia amministratore dell'ente locale;
 - b) abbia incarichi di qualsivoglia natura con l'ente locale.

Art. 5

Misure di sostegno

1. Tutte le misure di agevolazione e sostegno contenute negli atti di programmazione regionale, destinate alle "cooperative di comunità", sono riservate alle cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative di comunità, di cui all'art. 3 della presente legge.

2. Le cooperative aventi sede in Calabria, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e che si siano già autoqualificate “cooperative di comunità”, per continuare ad utilizzare tale qualificazione devono adeguare il proprio statuto, le proprie attività e le proprie caratteristiche alla presente legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore.

Art. 6
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.